



COMUNE DI OPI

Via San Giovanni - 67030 - OPI (AQ)



Tel 0863.910606 Fax 0863.916078

Cod. Fisc. 00181620667

POLIZIA MUNICIPALE

poliziamunicipale@comuneopi.it

ORDINANZA N. 14 DEL 08.07.201

OGGETTO: CUSTODIA CANI

ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile, che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione in luoghi pubblici di questi animali di affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani;

premesse che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

considerato che, in molti casi, i cani vengono lasciati liberi ed incustoditi nei luoghi pubblici e che ciò può pregiudicare la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

preso atto delle numerose segnalazioni di animali lasciati incustoditi, nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle stesse aree e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

ritenuto opportuno richiamare i cittadini al rispetto di alcune regole di condotta necessarie per una civile convivenza a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperte al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani;

visto il D.P.R N 320 dell'8 febbraio 1954 e ss.mm.ii. "Regolamento di Polizia Veterinaria";

vista la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata dall'Italia;

vista la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e ss.mm.ii. "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

visto l'art. 33 lettera c della legge 689/81 - ex art 672 C.P.;

visto il D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. ed, in particolare, il combinato disposto degli artt. 50 e 54 di detto Decreto Legislativo;

visto l'art. 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 ad un massimo di euro 500,00 per le violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge;

vista la Legge Regionale dell'Abruzzo n. 47 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione";

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI ED AI DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI (MUNITI O MENO DI MICROCHIP), NONCHE' ALLE PERSONE ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE INCARICATE DELLA LORO CUSTODIA E/O CONDUZIONE, DI RISPETTARE, DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA LE SEGUENTI REGOLE COMPORTAMENTALI:

- NEL CENTRO ABITATO I CANI DEVONO ESSERE PORTATI A GUINZAGLIO, NON POSSONO ESSERE LASCIATI LIBERI E DEVONO ESSERE TENUTI COSTANTEMENTE SOTTO LA CUSTODIA, NONCHE' SORVEGLIATI A VISTA DAL PROPRIETARIO O DA PERSONA INCARICATA;**
- RACCOGLIERE IMMEDIATAMENTE GLI ESCREMENTI PRODOTTI DAGLI STESSI SU AREA PUBBLICA O DI USO PUBBLICO DELL'INTERO CENTRO URBANO, IN MODO DA MANTENERE E PRESERVARE LO STATO DI IGIENE E DECORO DEI LUOGHI ED A DEPOSITARLI, CON IDONEI INVOLUCRI O SACCHETTI CHIUSI A PROVATA TENUTA ALL'ACQUA, NEGLI APPOSITI CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI;**
- ESSERE SEMPRE FORNITI NEI CASI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DI MUSERUOLA E GUINZAGLIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CANI DI TAGLIA MEDIO GRANDE;**



COMUNE DI OPI

Via San Giovanni - 67030 - OPI (AQ)



Tel 0863.910606 Fax 0863.916078

Cod. Fisc. 00181620667

- **E' FATTO OBBLIGO, DI NON DARE DA MANGIARE AI CANI VAGANTI IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO;**
- **I PROPRIETARI DI CANI SONO OBBLIGATI AD ISCRIVERLI ALL'ANAGRAFE CANINA DELLA ASL DI COMPETENZA;**

Salva ed impregiudicata l'eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi Statali o regionali in materia, alla violazione di ciascuna disposizione della presente Ordinanza consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimodi euro 25,00 ad un massimo di 500;00, ai sensi dell'art. 7- bis del D.Lgs n. 267/2000.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul Albo Pretorio Comunale online;

che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonchè alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;

IL PRESENTE ATTO SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE ORDINANZE SINDACALI PRECEDENTEMENTE EMANATE SULLO STESSO ARGOMENTO;

AVVERTE

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.



IL SINDACO

BERARDINO PAGLIA